



PROVINCIA DI CHIETI

SERVIZIO CONCESSIONI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI CANONI NON RICOGNITORI

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 1° marzo 1999, atto n° 16/8 (*Esaminato dal Co.Re.Co. nella seduta del 1° aprile 1999*).
Modificato con Delibere Consiliari nn. 26/4 del 18.05.2000, 36/2003 del 10.04.2003, CON/48 del 29.10.2003, CON/3 del 10.02.2004,
CON/46 dell' 8.07.2005, CON/55 del 16.06.2010, CON/159 del 30.12.2013 e n. 69 del 29.12.2014 .

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1	- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 5
ART. 2	- NORME REGOLANTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE	PAG. 5
ART. 3	- COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI	PAG. 6
ART. 4	- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO	PAG. 6
ART. 5	- TIPI DI STRADE	PAG. 7
ART. 6	- ACCESSI IN GENERALE	PAG. 7
ART. 7	- ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE	PAG. 7
ART. 8	- ACCESSI NELLE STRADA URBANE	PAG. 8
ART. 9	- DURATA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 9
ART. 10	- SUOLO PUBBLICO E SPAZIO PUBBLICO	PAG. 9
ART. 11	- SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 9

CAPO II PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 12	- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	PAG. 10
ART. 13	- DEPOSITO CAUZIONALE	PAG. 11
ART. 14	- DOMANDE INCOMPLETE	PAG. 12
ART. 15	- RESTITUZIONE SOMME PAGATE	PAG. 12
ART. 16	- TERMINI E MODALITÀ PER INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 12
ART. 17	- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	PAG. 12
ART. 18	- COPIE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 13
ART. 19	- SMARRIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 13
ART. 20	- CONDIZIONI	PAG. 13
ART. 21	- CONVENZIONI SPECIALI	PAG. 13
ART. 22	- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG. 14
ART. 23	- DECADENZA ED ESTINZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 14

CAPO III
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 24	- VOLTURA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI IN CASO DI SUCCESSIONE O ALIENAZIONE DEL BENE	PAG. 15
ART. 25	- RINNOVO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 15
ART. 26	- REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI E VOLTURE DELLE STESSE	PAG. 15
ART. 27	- VARIAZIONE DI RESIDENZA DEL CONCESSIONARIO	PAG. 16
ART. 28	- ATTI AUTORIZZATIVI IN CORSO DI RILASCIO	PAG. 16
ART. 29	- RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE	PAG. 16
ART. 30	- VARIAZIONE D'USO	PAG. 16
ART. 31	- CATASTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	PAG. 16

CAPO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

ART. 32	- ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	PAG. 17
ART. 33	- ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI STRADALI	PAG. 17
ART. 34	- SOGGETTI LEGGITIMATI ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI	PAG. 18
ART. 35	- ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE	PAG. 18
ART. 36	- CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI	PAG. 20
ART. 37	- FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI	PAG. 21
ART. 38	- FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI	PAG. 22
ART. 39	- CONFINE STRADALE	PAG. 24
ART. 40	- CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	PAG. 24
ART. 41	- ATTI VIETATI	PAG. 24

TITOLO II
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 42	- OGGETTO DEL CANONE	PAG. 26
ART. 43	- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	PAG. 26
ART. 44	- CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	PAG. 26
ART. 45	- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMI	PAG. 26
ART. 46	- GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG. 27
ART. 47	- CLASSIFICAZIONI	PAG. 27

ART. 48	- OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 27
ART. 49	- OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 27
ART. 50	- ACCESSI CARRABILI O PEDONALI	PAG. 27
ART. 51	- STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARURANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI	PAG. 29
ART. 52	- STAZIONI DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO	PAG. 30
ART. 53	- STAZIONI DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO	PAG. 31
ART. 54	- STAZIONI DI SERVIZIO	PAG. 31
ART. 55	- STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBUTANTI ENTRO I CENTRI ABITATI	PAG. 31
ART. 56	- CONCESSIONI PER ACCESSI A STAZIONI DI RIFORNIMENTO	PAG. 32
ART. 57	- OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	PAG. 32
ART. 58	- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO	PAG. 32
ART. 58BIS	- OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG. 33
ART. 59	- IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG. 34
ART. 60	- ESCLUSIONI	PAG. 34
ART. 61	- VERSAMENTO DEL CANONE	PAG. 35
ART. 62	- ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	PAG. 36
ART. 63	- SANZIONI	PAG. 37
ART. 64	- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG. 38

TITOLO III MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65	- PUBBLICITÀ SULLE STRADE	PAG. 39
ART. 66	- DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	PAG. 39
ART. 67	- DIMENSIONI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	PAG. 40
ART. 68	- CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	PAG. 41
ART. 69	- CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DIE MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	PAG. 41
ART. 70	- UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA	PAG. 42
ART. 71	- UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	PAG. 44
ART. 72	- AUTORIZZAZIONI	PAG. 44
ART. 73	- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 45
ART. 74	- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	PAG. 46
ART. 75	- VIGILANZA	PAG. 46

CAPO II
CANONE DI CONCESSIONE SULL'INSTALLAZIONE IN AREE PROVINCIALI
DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 76	- CANONE DI OCCUPAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI	PAG. 47
ART. 77	- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	PAG. 47
ART. 78	- DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE	PAG. 47
ART. 79	- VERSAMENTO	PAG. 47
ART. 80	- CANONE ANNUALE	PAG. 48
ART. 81	- ESCLUSIONI	PAG. 48

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ART. 82	- ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI	PAG. 49
ART. 83	- RINVIO	PAG. 49

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 84	- NORME TRANSITORIE	PAG. 49
ART. 85	- ALLEGATI	PAG. 49
ART. 86	- ENTRATA IN VIGORE	PAG. 49

ALLEGATI

TABELLA "A"	- ELENCO STRADE PROVINCIALI	PAG. 50
TABELLA "B1"	- OCCUPAZIONI TEMPORANEE	PAG. 56
TABELLA "B2"	- OCCUPAZIONI PERMANENTI	PAG. 56
TABELLA "B3"	- OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	PAG. 56
TABELLA "B4"	- OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	PAG. 57
TABELLA "B5"	- OCCUPAZIONI PERMANENTI - CANONE NON RICOGNITORIO	PAG. 57
TABELLA "C1"	- ACCESSI	PAG. 58
TABELLA "D1"	- IMPIANTI PUBBLICITARI (<i>Canone annuo</i>)	PAG. 59
TABELLA "D2"	- IMPIANTI PUBBLICITARI (<i>Canone mensile</i>)	PAG. 59
TABELLA "E"	- DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSABILI	PAG. 60
TABELLA "F"	- ELENCO DEI COMUNI MONTANI	PAG. 60
TABELLA "G"	- ELENCO DEI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI E SVANTAGGIATI	PAG. 61

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n° 446, di attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 – NORME REGOLANTI GLI ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE

Senza preventiva concessione, autorizzazione o nulla osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale, ovvero senza inoltro di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusto quanto stabilito al titolo II, capo 1° del D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e s.m.i..

Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, aprire nuovi accessi e/o diramazioni, installare impianti pubblicitari, ecc., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti ovvero, per alcune categorie di opere, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):

1) La concessione:

- a) per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenze della strada;
- b) per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura che, comunque, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione;
- c) per aprire nuovi innesti su strade provinciali conseguenti alla realizzazione di nuove strade di P.R.G. ad uso pubblico o privato nonché per aprire nuovi accessi afferenti a stazioni di servizio (*impianti distributori carburanti e servizi annessi*);
- d) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e relative fasce di pertinenza con impalcature e ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, macchine adibite a vendita di prodotti in genere, ecc.

2) L'autorizzazione:

- a) per collocare impianti pubblicitari in genere, ad esclusione delle insegne di esercizio da porre parallelamente al senso di marcia dei veicoli, su area privata, soggette unicamente a SCIA di cui al punto 4;
- b) per compiere opere e depositi temporanei sulle fasce di rispetto stradale con impalcature e ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere, ecc.;
- c) per costruire muri di contenimento, prospicienti le strade provinciali, a difesa delle proprietà private;

3) Il nulla osta tecnico:

per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30.04.1992, n° 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

I relativi provvedimenti di concessione o di autorizzazioni, invece, sono di competenza del Comune (*Art. 26, comma 3, C.S.*).

4) Segnalazione di Inizio Attività (SCIA):

- a) per stabilire nuovi accessi (*carrabili e pedonali*) non ricompresi tra quelli sopra individuati;
- b) per stabilire accessi temporanei di cantiere;
- c) per realizzare recinzioni a protezione delle proprietà private, di qualsiasi natura e consistenza, relativamente alla parte prospiciente le strade provinciali;
- d) per costruire fabbricati e strutture accessorie varie (*tettoie, pergolati, gazebo, ecc.*) a lato delle strade provinciali, in osservanza comunque delle fasce di rispetto previste per tali strutture dal D.L.vo 30.04.1992, n° 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
- e) per collocare insegne pubblicitarie di esercizio, previste nella sede dell'attività a cui si riferiscono, a parete o su palo, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

I provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi del art. 4 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. ed int. (*Nuovo Codice della Strada*), e declassificate a comunali, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e succ. mod. ed int. (*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*).

ART. 3 – COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI

- 1) I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che d'autorizzazione o concessione, nonché di riscossione di canoni, è di competenza del Comune.
- 2) I tratti di strada situati all'interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà della Provincia a cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia.

ART. 4 – DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

- 1) La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*), deve essere eseguita dai Comuni nei termini stabiliti dall'articolo 4 del citato Codice; in caso d'inadempienza o di delimitazioni non conformi alle normative vigenti, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 5 dello stesso Codice e nell'art. 6 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int. (*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*).
- 2) La consegna delle strade o dei tronchi stradali, fra gli Enti proprietari, avviene nei modi di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. .

ART. 5 – TIPI DI STRADE

In applicazione dell'articolo 2, comma 8°, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int. (*Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*) nelle more della emanazione da parte del competente Ministero dei LL.PP. delle norme per la definitiva classificazione delle strade di cui all'articolo 13 N.C.S., le disposizioni relative alla sicurezza della Circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2 comma 2° del Codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2 comma 3° del Codice come risulta dall'elenco delle SS.PP. con relativa classificazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6 – ACCESSI IN GENERALE

Ai sensi dell'articolo 22 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*), e dell'articolo 44 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*), e loro succ. mod. e int., si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

ART. 7 – ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

- 1) Ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'Ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.
- 2) Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno, tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
- 3) Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
- 4) L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della strada.
- 5) L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

- 6) Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti come indicato nel disciplinare di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente proprietario della strada.
- 7) Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
- 8) E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.

ART. 8 – ACCESSI NELLE STRADA URBANE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37 del D. L.vo del 30.04.1992, n° 285, e succ. mod. e int., si definisce passo carrabile un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

- 1) Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., la costruzione del passo carrabile deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
- 2) Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale.
 - d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del citato D.P.R. n° 495/92 e succ. mod. e int..
- 3) Qualora l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano il passo carrabile.

E' consentito derogare dall'arretramento del passo carrabile e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 4) E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Per detti accessi deve, in ogni caso, disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
- 5) La Provincia ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo. 22, comma 2 del Codice della strada.

ART. 9 – DURATA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni e le concessioni hanno la durata massima di 29 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai passi carrabili, per le quali, il contribuente ha optato per il pagamento di ventinove annualità del canone in unica soluzione, sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui all'art. 26.

Gli accessi carrabili e le insegne di esercizio realizzati / installati a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non sono soggetti a scadenza, intendendosi autorizzati a tempo indeterminato, fermo restando comunque la possibilità di revoca, in qualsiasi momento, da parte della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Le autorizzazioni e le concessioni relative alle occupazioni di suolo per installazione di impianti pubblicitari in genere, ad esclusione delle insegne di esercizio poste su area privata, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, soggette a SCIA ed accordate a tempo indeterminato, hanno validità di anni 3 (*tre*) dalla data di rilascio e sono rinnovabili alla scadenza, su richiesta dell'interessato. Detti atti autorizzativi possono essere comunque revocati in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

ART. 10 – SUOLO PUBBLICO E SPAZIO PUBBLICO

Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” s'intendono gli spazi e le aree di uso pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

ART. 11 – SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

- 1) Per l'ottenimento degli atti autorizzativi elencati all'art. 2 è necessario che il soggetto interessato inoltri regolare domanda all'Ente, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed allegando tutta la documentazione necessaria elencata nella modulistica stessa.
- 2) Possono inoltrare domanda tutti i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.
- 3) Per l'allacciamento ai pubblici servizi, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dalla ditta che gestisce il servizio.

CAPO II

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 12 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio degli atti autorizzativi indicati all'art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) ha inizio al momento dell'acquisizione agli atti della relativa domanda e sarà concluso nel rispetto dei termini previsti al successivo art. 16.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 2, comma 2, punto 4), invece, hanno efficacia immediata fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Provinciale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione (*trenta giorni nel caso di opere edilizie*), di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione Provinciale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della stessa Legge 241/90, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., può sempre e in ogni momento adottare i provvedimenti di cui al comma 3.

Le domande per l'ottenimento degli atti autorizzativi indicati all'art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) (*Concessione – Autorizzazione - Nulla Osta tecnico*), vanno affrancate con marca da bollo del valore corrente, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e successive modificazioni.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 2, comma 2, punto 4), sono invece esenti da bollo.

Le domande e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) devono essere compilate utilizzando la modulistica appositamente predisposta, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Chieti, in modo chiaro e leggibile, e devono contenere tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Inoltre, devono essere corredate dall'attestazione di pagamento che comprovi l'eseguito versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale della somma dovuta a titolo di spese di istruttoria della pratica in vigore al momento della presentazione della domanda, i cui importi saranno stabiliti e deliberati periodicamente dall'Amministrazione stessa.

Alle domande per l'ottenimento degli atti autorizzativi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1) e 2) vanno allegate n° 3 copie di elaborati grafici progettuali firmati sia dal committente che da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale (*per gli Enti pubblici dal Responsabile Tecnico*).

Nel caso di richiesta di Nulla Osta Tecnico di cui all'art. 2, comma 2, punto 3) vanno allegate n° 4 copie di elaborati grafici progettuali affinché una, opportunamente vidimata e restituita al richiedente, possa essere poi allegata alla domanda da inoltrare al Comune competente per il rilascio dell'atto autorizzativo definitivo.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), complete di tutta la documentazione richiesta, vanno redatte in triplice copia (*tutte originali*) e depositate presso il Servizio Concessioni della Provincia che, dopo averle convalidate e protocollate, provvederà a rilasciarne una copia, opportunamente vidimata, alla parte interessata.

Per l'apertura di nuovi accessi a lato di strade classificate di categoria "C", ricadenti fuori dalle delimitazioni di centro abitato, negli elaborati grafici dovrà essere indicata obbligatoriamente la distanza dell'accesso stesso rispetto agli accessi contigui esistenti prima e dopo.

Per le richieste riguardanti l'installazione degli impianti pubblicitari dovranno essere verificate il rispetto di tutte le distanze previste all'art. 70 del presente Regolamento.

Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione prevista dovranno essere regolarizzate secondo i tempi stabiliti all'articolo 14.

Le opere da realizzare devono riguardare un'unica strada o un unico Comune di occupazione.

Le domande per l'ottenimento degli atti autorizzativi indicati all'art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) (*Concessione - Autorizzazione - Nulla Osta tecnico*) nonché le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 2, comma 2, punto 4), complete di tutta la documentazione allegata, in alternativa a quanto sopra riportato, possono essere inviate alla Provincia anche per via telematica. Le stesse dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dall'art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Qualora il richiedente la concessione - autorizzazione debba eseguire lavori che possono pregiudicare la buona conservazione della strada provinciale e sue pertinenze, ovvero intralciare il traffico, è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale.

L'entità del deposito cauzionale è determinata come indicato nell'allegato prospetto (E) .

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 36 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di 36 mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Possono essere esonerati dall'effettuare il deposito cauzionale gli Enti, le Società e chiunque gestisca un pubblico servizio di acquedotto, gasdotto, telefonico, elettrico, ecc. quando tale diritto discenda da legge o regolamento dello Stato, oppure quando sia provato, in base a contratto, che l'impresa appaltatrice dei lavori abbia costituito idonea polizza fideiussoria anche per la perfetta esecuzione dei ripristini. E' consentito, inoltre, anche alle ditte richiedenti private, nel caso in cui ne facciano richiesta, di ricorrere alla polizza fideiussoria in luogo del previsto deposito cauzionale.

La restituzione del deposito cauzionale o polizza fidejussoria verrà effettuata dal Servizio Concessioni Stradali entro sessanta giorni dalla restituzione del certificato di collaudo redatto da un tecnico abilitato e dopo la verifica da parte del personale tecnico della Provincia della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti.

La manutenzione delle opere realizzate, resterà a totale carico del concessionario e dei suoi aventi causa, per tutta la durata dell'atto autorizzativo.

Qualora, durante la validità dell'atto autorizzativo, dovessero verificarsi danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui la ditta concessionaria dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a pretendere.

ART. 14 - DOMANDE INCOMPLETE

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente articolo 12, il Servizio Concessioni Stradali dell'Ente, ne darà avviso all'interessato e non sarà messa in istruttoria definitiva fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini indicati all'articolo 16, la stessa verrà archiviata.

ART. 15 – RESTITUZIONE SOMME PAGATE

Il richiedente non potrà pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spesa di istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

ART. 16 – TERMINI E MODALITA' PER INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

I termini per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti, per l'emissione del decreto di concessione, autorizzazione o nulla-osta tecnico e per il ritiro di ognuno di essi, da parte del richiedente, avvengono come segue:

- a) i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti dal Servizio Concessioni Stradali, entro quindici giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta;
- b) i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti;
- e) la mancata presentazione dei documenti nei termini di cui alla precedente lett. b) comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- f) il provvedimento definitivo dovrà essere emesso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione;
- g) il richiedente della concessione deve provvedere alla firma e al ritiro dell'atto definitivo entro trenta giorni dalla data dell'adozione dell'atto.
- h) il mancato ritiro dell'atto definitivo, entro i termini di cui sopra, comporta l'immediato annullamento dello stesso, e l'immediata archiviazione;
- i) se la domanda è completa di tutti i documenti, l'atto definitivo viene concesso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta agli atti del protocollo.

ART. 17 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Servizio Concessioni Stradali accertata la completezza e la validità della domanda, redige il disciplinare di concessione, autorizzazione o il nulla-osta tecnico.

Il nulla-osta tecnico viene rilasciato solo nel caso in cui le opere vengano realizzate entro la delimitazione del centro abitato definito dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. e int. (*Nuovo Codice della Strada*).

Il disciplinare di concessione, autorizzazione o nulla-osta, deve contenere:

- a) l'oggetto della concessione, dell'autorizzazione o nulla-osta;
- b) i dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) la durata della concessione o autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) l'ammontare del deposito cauzionale;
- f) le disposizioni di legge vigenti in materia e tutte le norme alle quali l'autorizzazione o concessione è subordinata;
- g) il termine di inizio e fine dei lavori autorizzati;
- h) la condizione che, in caso di eventuali danni alla proprietà provinciale o a terzi, la ditta è obbligata a risarcirli a sua cura e spesa, restando indenne l'Amministrazione concedente, i suoi funzionari tecnici, stradali e amministrativi, da qualsiasi responsabilità derivante da tali danni;
- i) l'obbligo della riduzione in pristino dello stato delle opere manomesse sia di proprietà dell'Amministrazione Provinciale che di terzi;

ART. 18 - COPIE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Dei provvedimenti autorizzativi, oltre agli originali per l'Amministrazione Provinciale e il richiedente, sarà emessa una terza copia da destinare all'Agente Coordinatore responsabile di zona, tenuto all'accertamento dell'inizio dei lavori nonché al controllo delle opere da realizzare, e, nel caso di opere da realizzarsi dentro le delimitazioni di centro abitato, una quarta copia da destinare al Comune interessato al fine di informarlo delle opere autorizzate.

Il Servizio Concessioni Stradali può avvalersi per la sorveglianza, per il controllo e per le infrazioni al Codice della Strada della collaborazione degli Agenti Coordinatori.

ART. 19 – SMARRIMENTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione e a esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il soggetto autorizzato è tenuto ad informare l'Amministrazione Provinciale (*Servizio Concessioni Stradali*) ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

ART. 20 – CONDIZIONI

Le autorizzazioni, le concessioni e le SCIA s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi e con facoltà dell'Ente di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso.

ART. 21 - CONVENZIONI SPECIALI

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di stipulare o rinnovare con Enti e Società, convenzioni speciali disciplinanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla-osta tecnici per occupazioni di area pubblica con tubazioni di acqua, fognie, con linee telefoniche, elettriche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare la documentazione prevista agli articoli precedenti per ogni opera da realizzare.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici tecnici provinciali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le disposizioni previste nel Regolamento Provinciale delle concessioni stradali e nel decreto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, al termine delle concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvede la provincia con addebito delle spese al concessionario;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alla scadenze previste.

ART. 23 - DECADENZA ED ESTINZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Sono causa di decadenza o estinzione degli atti autorizzativi:

- a) il mancato versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (*COSAP*) di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione - autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

CAPO III

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 24 – VOLTURA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI IN CASO DI SUCCESSIONE O ALIENAZIONE DEL BENE

In caso di successione, donazione, divisione, alienazione, o altro titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di nove mesi, presentare regolare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali, per ottenere regolare voltura a proprio nome sia dell'atto autorizzativo che del ruolo di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (*COSAP*).

Il concessionario cessante per atto inter-vivos ha l'obbligo di controfirmare la domanda suddetta dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione - autorizzazione goduta. L'atto rimarrà valido fino alla sua scadenza con la sola eccezione che i canoni per le annualità successive saranno corrisposti dal subentrante.

La domanda di successione non comporta l'obbligo, da parte del subentrante, del pagamento all'Amministrazione Provinciale, della somma dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria, di cui al tariffario dei diritti, stabiliti e deliberati periodicamente dall'Amministrazione stessa.

Nel caso in cui l'opera oggetto di successione o alienazione sia stata realizzata a seguito di presentazione di SCIA la voltura, da richiedersi sempre previa presentazione di regolare domanda in carta legale, riguarderà solo il ruolo di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (*COSAP*).

ART. 25 – RINNOVO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

L'utente che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione, deve inoltrare, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita domanda all'Ente Provinciale– Servizio Concessioni Stradali, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria, di cui al tariffario dei diritti, stabiliti e deliberati periodicamente dall'Ente stesso.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

ART. 26 – REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall'Ente Provinciale in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla concessione o autorizzazione ottenuta.

Il concessionario, al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione o autorizzazione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese, il bene occupato, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Servizio Concessioni Stradali.

La rinuncia o la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi maturati, del canone pagato in anticipo, nel caso in cui il concessionario abbia optato per il pagamento anticipato, in unica soluzione, della somma pari a 29 annualità del canone *COSAP* dovuto, a partire dall'annualità successiva alla data della rinuncia o della revoca.

ART. 27 – VARIAZIONE DI RESIDENZA DEL CONCESSIONARIO

In caso di variazione della residenza o del domicilio del concessionario incombe a questi l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale.

Gli uffici addetti effettueranno le dovute rettifiche, sia sugli atti autorizzativi che sui ruoli di pagamento .

ART. 28 – ATTI AUTORIZZATIVI IN CORSO DI RILASCIO

Tutte le pratiche che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultassero ancora perfezionate dovranno essere regolarizzate secondo le disposizioni dello stesso Regolamento.

ART. 29 – RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate ed applicabili tutte le norme legislative vigenti in materia comprese quelle del codice civile.

ART. 30 – VARIAZIONE D'USO

In caso di variazione d'uso, incombe l'obbligo al concessionario di inoltrare all'Amministrazione Provinciale istanza di variazione, come indicato all'art. 12.

Per il rilascio del nuovo provvedimento, i tempi sono stabiliti nel precedente art.16.

ART. 31 – CATASTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

L'ufficio Concessioni Stradali è tenuto a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi degli atti autorizzativi dai quali risultino:

- 1) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
- 2) il numero dell'atto di concessione;
- 3) il nome della strada, il codice della strada, la progressiva chilometrica, la località, il Comune, la particella catastale, il foglio di mappa, e nei centri abitati, la via e il numero civico;
- 4) i dati finanziari;
- 5) i dati tecnici;
- 6) la data di rilascio della concessione o autorizzazione;
- 7) la data di scadenza della concessione o autorizzazione.

Per gli atti autorizzativi afferenti gli impianti pubblicitari, l'Ufficio Concessioni Stradali è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda e la descrizione del messaggio pubblicitario, con le dimensioni, e lo spessore del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato;

Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto delle strade.

CAPO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

ART. 32 – ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Nel provvedimento di autorizzazione o concessione, dovrà anche stabilirsi che sia dato preavviso all'ufficio tecnico dell'Ente dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione, entro il termine massimo di sei mesi dal rilascio.

Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, la concessione dovrà ritenersi decaduta. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 6 mesi.

Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori, e tale termine non potrà essere superiore ad un anno, dal rilascio del provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ente avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un'adeguata segnalazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 del Regolamento di esecuzione del Codice della stradale.

Le opere da eseguirsi non dovranno recare danno al piano viabile e alle relative pertinenze stradali, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale, rimarrà a totale carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

L'Ufficio preposto al rilascio dell'atto può prescrivere l'esecuzione di ulteriori opere in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, oltretutto, a salvaguardia della proprietà stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada.

L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi, sia durante l'esecuzione dei lavori che a lavori ultimati, per mancata osservanza delle prescrizioni, o imperfetta esecuzione delle opere di ripristino delle parti stradali interessate dai lavori autorizzati.

In caso di inadempimento le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. n.43/88.

ART. 33 – ATTRAVERSAMENTI ED OCCUPAZIONI STRADALI

- 1) Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse stradale entro i limiti di confine della strada e delle relative fasce di rispetto;
 - c) misti, se si verificano entrambi le condizioni precedenti.

- 2) La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ART. 34 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente enti e società concessionari di servizi. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni necessarie all'allaccio di impianti per l'erogazione di servizi.

ART. 35 – ATTRAVERSAMENTO IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE

Senza preventiva concessione od autorizzazione della Provincia, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale .

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

Le soluzioni tecniche da adottare per l'esecuzione delle opere di cui sopra devono garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio degli impianti. In ogni caso, devono essere rispettate tutte le norme tecniche e di sicurezza in materia, previste per ciascun tipo di impianto.

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da prevenire possibili cedimenti del corpo stradale, demolizioni di infrastrutture e sottoservizi esistenti interferenti con gli stessi attraversamenti, per cui la Provincia avrà la facoltà di richiedere a singoli privati, alle Società di servizi, ai Comuni ed ad altri Enti interessati alle opere, indagini preliminari sulle aree oggetto degli interventi da effettuare.

Le opere d'arte esistenti lungo i tratti di strada interessati dagli attraversamenti di cui sopra, eventualmente demoliti e/o comunque danneggiati durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate come allo stato preesistente o secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'ufficio durante il corso dei lavori o prima di procedere ai ripristini delle opere stesse.

Gli attraversamenti e le occupazioni possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:

- a) trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
- b) longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i limiti della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
- c) misti, se sono costituiti contemporaneamente da attraversamenti trasversali e longitudinali.

Nelle strade provinciali, sono vietati gli attraversamenti a raso con linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti tuttavia quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportino il superamento di particolari difficoltà tecniche.

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni verticali situati fuori della pertinenza stradale, posizionati a distanze tali da consentire eventuali futuri ampliamenti stradali e comunque a distanza dal margine della carreggiata uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna, facendo salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.

Gli attraversamenti in sotterraneo devono, di norma, essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.

Le occupazioni in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

La profondità degli scavi degli attraversamenti in sotterraneo, misurato dal piano viabile, viene stabilito come segue:

- a) per attraversamento con cavi elettrici e impianti di pubblica illuminazione, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
- b) per attraversamento con cavi telefonici, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
- c) per attraversamenti con condotte di gas metano di media e bassa pressione, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
- d) per attraversamenti con condotte di gas metano al alta pressione, minimo mt. 1,80 e massimo variabile;
- e) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm. 10, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35 ;
- f) attraversamenti con condotte idriche di diametro superiore a cm. 10, minimo mt. 1,80 massimo mt. 2,00;
- g) per attraversamenti con condotte fognanti minimo mt. 1,80 e massimo mt. 2,20 .

La larghezza degli scavi degli attraversamenti non deve essere superiore a mt. 1,00.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, esclusivamente su pertinenza stradale, oltre la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata per le strade di tipo "F" e ml. 1,50 per le strade di tipo "C", nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.

La restante parte dello scavo, dovrà essere riempito con uno primo strato dello spessore minimo di cm. 40 di misto frantoiato di montagna e la rimanente parte con idoneo terreno vegetale fino al piano naturale del terreno per il riattaccamento del manto erboso.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, su carreggiata stradale e/o sulle relative pertinenze, entro la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata stradale per le strade di tipo "F" e ml. 1,50 per le strade di tipo "C", nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.

La restante parte dello scavo, in presenza di aree bitumate (*carreggiata stradale o banchine bitumate*), dovrà essere riempito con idoneo misto cementato fino alla quota dell'intradosso del conglomerato bituminoso di ripristino (*binder + tappetino di usura*). Detto misto cementato dovrà essere costituito da una miscela (*acqua, cemento e inerti*) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d'opera.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm. 10 di conglomerato bituminoso (*binder*) su cui sarà steso poi, uno strato di cm. 3 di tappetino di usura da spandersi con macchina vibrofinitrice per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno metà carreggiata fino a raccordarsi a zero con le parti non manomesse. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una fascia della larghezza non inferiore comunque a mt. 2 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con idonea macchina fresatrice.

In presenza di aree non bitumate (*banchine in terra, ecc.*), invece, la restante parte dello scavo, dovrà essere riempito per uno primo strato con idoneo misto cementato, come sopra indicato, e gli ultimi cm. 20, fino al piano naturale del terreno, con idoneo terreno vegetale per il riattaccamento del manto erboso.

Se gli attraversamenti longitudinali dovessero interessare opere d'arte esistenti quali viadotti, ponti, tombini, muri di sostegno, ecc., le linee/o le condotte dovranno essere infilate entro appositi tubi in acciaio di adeguato spessore e diametro, i quali dovranno essere ancorati lateralmente alle strutture delle opere stesse, per tutta la lunghezza, mediante idonea staffatura.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso trasversale alla strada, i cavi e/o le condotte dovranno essere infilati entro appositi controtubi in PVC, di adeguato spessore e diametro, completamente rivestiti in calcestruzzo cementizio, con classe di resistenza non inferiore a RcK 250 e per uno spessore minimo di cm. 20.

La restante parte dello scavo dovrà essere riempito con idoneo misto cementato costituito da una miscela (*acqua, cemento e inerti*) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d'opera.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm 10 di conglomerato bituminoso (*binder*) per tutta la larghezza parte corrispondente allo scavo, e con superiore strato di cm. 3 di tappetino di usura da realizzarsi per una fascia della larghezza minima di mt. 10 in asse allo scavo, fino a raccordarsi a zero con la pavimentazione esistente. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una larghezza comunque non inferiore a mt. 2,00 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con apposite macchine fresatrici.

Se gli attraversamenti si riferiscono a realizzazioni di linee telefoniche con fibre ottiche dovranno essere rispettate tutte le norme dettate con Decreto 1° ottobre 2013, pubblicato su G.U. – serie generale n° 244 del 17 ottobre 2013 contenente le “*specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*”.

ART. 36 - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI

L'Ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione o autorizzazione per l'attraversamento o l'occupazione stradale, può prescrivere che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano osservate le norme tecniche di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

L'autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori per la concessione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione può essere accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
- b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
- e) la durata della concessione o della autorizzazione;
- f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti dell'Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
- g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali.

In particolare le convenzioni possono avere carattere generale per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. In tal caso i dati alle lettere a), b) ed e) ed eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicate nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 37 - FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'articolo 18 del nuovo Codice della Strada:

- 1) Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per gli ampliamenti, le distanze misurate dal confine stradale, non possono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada in relazione alla tipologia delle strade.
- 2) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, debbesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- 3) In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
- 4) Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, modificato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 si stabilisce che:

- 1) Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni o nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) - 30 m. per le strade di tipo A;
 - b) - 20 m. per le strade di tipo D.

- 2) Per le strade di tipo E e F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
- 3) In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
 - a) - 30 m. per strade di tipo A;
 - b) - 20 m. per le strade di tipo D ed E;
 - c) - 10 m. per le strade di tipo F.
- 4) Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) - m.3 per le strade di tipo A;
 - b) - m.2 per le strade di tipo D.
- 5) Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

ART. 38 - FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI

Ai sensi dell'articolo 16 del nuovo Codice della Strada:

- 1) Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del codice stradale, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
- 2) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- 3) In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione, e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992, modificato con D.P.R. n.610 del 16.09.1996 si stabilisce che:

- 1) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a mt. 3,00;
- 2) Fuori dai centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 mt. per le strade di tipo A;
 - b) 40 mt. per le strade di tipo B;
 - c) 30 mt. per le strade di tipo C;
 - d) 20 mt. per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’art. 3), comma 1, n. 52 del Codice della Strada;
 - e) 10 mt. per le “strade vicinali” di tipo F.
- 3) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- a) 30 mt. per le strade di tipo A;
 - b) 20 mt. per le strade di tipo B;
 - c) 10 mt. per le strade di tipo C.
- 4) Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
- a) 5 mt. per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 mt. per le strade di tipo C, F.
- 5) Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e di ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
- 6) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per qualsiasi tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt. 6,00;
- 7) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezze non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo;
- 8) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo;
- 9) Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.
- 10) L’ubicazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, come indicato nel comma 4 del presente articolo. Nei tratti di strada provinciali dismessi e/o sulle aree di sosta laterali alla carreggiata stradale, non adibiti al transito degli autoveicoli, è consentita l’occupazione da parte di automezzi furgonati e similari, per la vendita ambulante, previa il rilascio di concessione temporanea, fermo restando il principio inderogabile della sicurezza stradale e previo pagamento del

Canone di Occupazione di suolo pubblico. Dette occupazioni potranno essere autorizzate qualora venga garantita una fascia di rispetto di una larghezza non inferiore a ml. 5,00 dalla carreggiata stradale. Possono richiedere concessione solo ed esclusivamente coloro in regola con le normative nazionali e locali che regolano la disciplina del commercio ambulante. (*comma introdotto con delibera del C.P. n.55 del 16/06/2010*)

ART. 39 - CONFINE STRADALE

Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

ART. 40 - CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

I cassonetti devono essere ubicati fuori della carreggiata stradale e fuori dalle fasce di pertinenza stradale ai fini di una maggiore sicurezza stradale.

I comuni prima di procedere all'ubicazione dei cassonetti lungo le varie strade provinciali devono inoltrare domanda alla Provincia corredata da un progetto dove si evidenziano le piazzole di ubicazione dei cassonetti con le relative misure di larghezza e di profondità più le relative chilometriche.

Ove non sussiste la reperibilità di uno spazio dove creare una piazzola per la ubicazione del cassonetto, esso può essere collocato ai margini della carreggiata stradale e l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme alle norme del nuovo codice della strada.

ART. 41 - ATTI VIETATI

Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatte eccezioni per quelli con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

- h) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere, incanalare in esse acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dalla proprietà provinciale;
- k) lo spargimento di fango e detriti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

Chiunque violi le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste nel codice della strada.

TITOLO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 42 – OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade e aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia .

Inoltre, sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow – window e simili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone, le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato .

Sono altresì escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

ART. 43 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare di autorizzazione o concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata.

ART. 44 – CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee :

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi durata superiore all'anno, con o senza manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 45 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Le strade provinciali sono classificate di 1[^] e 2[^] categoria, come da elenco allegato (*Tabella A*) al presente Regolamento.

Gli spazi ed aree diversi dalle strade, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, sono classificati di 1[^] categoria.

ART. 46 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone è determinato in base a tariffe unitarie di cui alle tabelle B1, B2, B3, B4, B5, C1, D1, e D2 allegate al presente Regolamento, in funzione della classificazione delle strade e dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari .

Le tariffe sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (*media nazionale*) verificatasi nei due anni precedenti .

ART. 47 - CLASSIFICAZIONI

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificati in due categorie come da elenco allegato (*Tabella A*) al presente regolamento.

Nel caso in cui l'occupazione ricade su strade classificate nelle due diverse categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del 50% (*cinquanta per cento*) rispetto a quella di 1^a categoria .

ART. 48 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni temporanee, il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Il canone si applica in relazione al numero dei giorni di effettiva occupazione, in base alle tariffe di cui alle Tabelle B1 e B4 allegate al presente Regolamento .

ART. 49 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINE E TARIFFE

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico del concessionario.

Esso è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Le tariffe da applicare sono riportate alle Tabelle B2, B3, C1 e D1, allegate al presente Regolamento, in base al tipo di occupazione .

Le occupazioni permanenti di suolo provinciale di cui alla tabella B2, eccedenti i mq. 100, fino a mq. 500, saranno calcolate in ragione del 50 %; quelle eccedenti i mq. 500, fino a mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 25 %; quelle eccedenti i mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 10 % .

ART. 50 - ACCESSI CARRABILI O PEDONALI

Il canone viene determinato applicando la relativa tariffa unitaria di cui alla Tabella C1, alla effettiva larghezza dell'accesso, misurata sul fronte strada .

Nel determinare la misura della larghezza dell'accesso carrabile, non si terrà conto dei raccordi laterali, ciascuno con raggio di curvatura, comunque, non superiore a metri 1,00 (*uno*) .

Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni, dei negozi e quelli pedonali di larghezza inferiore a ml. 1,30 .

Per gli accessi pedonali che superano la larghezza di ml. 1,30, la tariffa del canone è commisurata come per gli accessi carrabili .

I canoni relativi agli accessi carrabili ricadenti nei territori dei Comuni classificati interamente montani, ovvero, parzialmente montani e svantaggiati, come elencati nelle Tabelle F e G allegate al presente Regolamento, sono determinati mediante applicazione delle relative tariffe di cui all'allegata Tabella C1 .

Il canone relativo all'occupazione con accessi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento anticipato della somma pari a 29 annualità del canone stesso .

Qualora i titolari di atti autorizzativi non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, con apposita domanda alla Provincia, possono chiederne la revoca e la conseguente chiusura, che, ovviamente, dovrà essere effettuata a cura e spese del soggetto richiedente.

Gli accessi dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla/sulla strada provinciale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. L'eventuale cancello da porre a protezione della proprietà privata, dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive, ciò non sia possibile, è consentita l'installazione di sistemi di apertura automatica a distanza del cancello che delimita l'accesso.

Gli accessi e le relative diramazioni dovranno essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche, opportunamente pavimentati per l'intero tratto, a partire dal margine della carreggiata della strada provinciale. Inoltre, devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla stessa strada provinciale.

Gli accessi dovranno essere realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada, che per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del titolare dell'atto autorizzativo, il quale è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità di esecuzione dettate dal presente Regolamento e ad operare sotto la sorveglianza del personale stradale della Provincia.

In presenza di marciapiede, l'accesso sarà realizzato previo abbassamento della quota superiore del marciapiede esistente, con l'avvertenza che i relativi raccordi laterali siano realizzati a scivolo con pendenza minima prescritta dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire il comodo transito ai soggetti portatori di handicap.

In presenza di banchina in terra, in corrispondenza dell'accesso, dovrà essere costruita una zanella e controzanella di adeguato spessore in calcestruzzo cementizio, che dovrà risultare allo stesso piano della banchina stradale, senza alterarne la forma.

In presenza di cunetta stradale in terra dovrà essere costruito un apposito cavalcafosso costituito da una cunetta in calcestruzzo cementizio, con platea e pareti di adeguato spessore, che dovrà risultare allo stesso piano della banchina stradale, senza restringere, per alcun motivo, la sezione del fosso. Detto cavalcafosso dovrà essere provvisto di griglia in ferro asportabile, di spessore e resistenza tali da sopportare qualsiasi carico vi dovesse transitare sopra.

In presenza di cunetta stradale in calcestruzzo cementizio, invece, il cavalcafosso sarà costituito da semplice griglia in ferro asportabile, di spessore e resistenza tali da sopportare qualsiasi carico vi dovesse transitare sopra, che sarà posizionata su telaio, sempre in ferro, da ancorarsi, a mezzo di adeguate zanche in ferro sulle testate delle pareti della sopraccitata cunetta, opportunamente rinforzate all'esterno .

Gli accessi carrabili devono essere individuati con appositi delineatori, previsti all'art. 174 (*Figura II – 469*) del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e succ. mod. e int., da apporre ai lati dello stesso, a distanza non inferiore a ml. 1,00 dal vicino ciglio bitumato stradale.

Nel caso in cui la posizione degli accessi non consenta un'ampia visibilità ai lati degli stessi, per una più sicura utilizzazione degli stessi, sarà possibile installare a lato della strada, in posizione prospiciente l'accesso stesso, uno specchio parabolico regolamentare. L'installazione dovrà avvenire alla presenza dell'agente coordinatore responsabile di zona che impartirà le dovute disposizioni in merito alle quali la Ditta concessionaria dovrà attenersi.

La Provincia, su richiesta dei soggetti utilizzatori degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze della viabilità, può autorizzare l'apposizione, sull'area antistante gli accessi medesimi, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la cui installazione e manutenzione, sono a cura e spese dello stesso soggetto titolare della concessione. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del soggetto titolare della concessione.

E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed , eventualmente, quella di divieto.

ART. 51 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, è vietata la istituzione di accessi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:

- a) in prossimità di incroci, biforcazioni o diramazioni situati a distanza inferiore a ml. 95 a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza (*ml. 95*), deve riferirsi dal punto di tangenza della curva di raccordo ;
- b) lungo i tratti di strada in curva di raggio superiore a ml. 300, quando si verificano "condizioni di limitata visibilità" per la presenza di ostacoli (*pendii naturali, albe-rature, fabbricati, ecc.*) situati, prima dell'impianto richiesto, all'interno dell'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza ;
Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra ml. 300 e ml. 100, l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva, oltre i punti di tangenza, mentre, nelle curve di raggio inferiore o uguale a ml. 100, gli stessi impianti potranno essere ubicati a ml. 95 dal punto di tangenza della curva ;
- c) in prossimità di dossi situati a distanza inferiore a ml. 95 a partire dal punto di tangenza della curva del raccordo verticale ;
- d) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5% .

Prima e dopo gli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di mt. 95 e mt. 3, misurati dal limite esterno degli accessi stessi, rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questa .

Per le edificazioni di fabbricati all'interno delle aree di servizio valgono le norme relative alle distanze stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (*Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada*) e successive modifiche ed integrazioni.

Le aiuole spartitraffico dovranno essere regolate come previsto dal precitato D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni che disciplina l'ubicazione delle siepi vive di altezza non maggiore di un metro sul terreno.

I serbatoi dovranno essere interrati a non meno di ml. 3,00 dal confine stradale.

Gli accessi, i raccordi e l'area destinata all'impianto dovranno essere pavimentati con lo stesso materiale della strada interessata.

L'area destinata all'impianto dovrà essere recintata su tre lati e su di essi non dovranno essere aperti accessi o varchi a proprietà contigue, mentre il quarto lato durante la giornata di riposo dovrà essere chiuso con catenelle e segnali di divieto di accesso.

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali vi siano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (*sopralzo, cordonatura, pavimentazione*) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati opportuni passi carrabili con raccordi laterali realizzati a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso a l'uscita degli autoveicoli.

Nell'ambito del piazzale destinato all'impianto, a distanza inferiore a quella prescritta per le edificazioni, ma non inferiore a quella prescritta per i serbatoi potranno installarsi esclusivamente:

- a) erogatori, colonnine per l'aria ed acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, appoggi per pensiline prefabbricate;
- b) chioschi prefabbricati in metallo da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti o degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche dell'utente della strada.

Detti chioschi, consentiti ad un solo piano, potranno avere:

- una dimensione di mq. 10 elevabile a mq. 13 se dotati di servizi igienici, qualora afferenti a stazioni di rifornimento senza gasolio;
- una dimensione di mq. 15 elevabile a mq. 21 se dotati di servizi igienici, qualora afferenti a stazioni di rifornimento con gasolio o a stazioni di servizio.

Tali dimensioni possono essere incrementate ulteriormente di mq. 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo, pari a tre per le stazioni di rifornimento senza gasolio e a quattro per quelle con gasolio e per le stazioni di servizio.

Gli impianti accessori (*chioschi e pensiline*), di cui al comma precedente, dovranno essere costruiti con materiale prefabbricato, tale da consentire un facile smontaggio e relativa rimozione.

Per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo, nonché ai singoli piani comunali adottati ai sensi del D. L.vo 11 febbraio 1998, n° 32, e successive modifiche ed integrazioni .

ART. 52 – STAZIONI DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO

Fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, le stazioni di rifornimento senza gasolio dovranno avere:

- a) un fronte di almeno ml. 25, dei quali ml. 10 di aiuola spartitraffico centrale e ml. 7,50 per ciascuno accesso ;
- b) un'aiuola spartitraffico della larghezza minima di ml. 0,50 e un'altezza di cm. 20, che dovrà essere ubicata secondo le distanze prescritte al comma 4 del precedente articolo 51;
- c) le colonnine di erogazione dovranno essere poste a non meno di ml. 3,00 dal bordo esterno dell'aiuola spartitraffico.

ART. 53 – STAZIONI DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO

Fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, le stazioni di rifornimento con gasolio dovranno avere un fronte di almeno ml. 60,00 dei quali di ml. 30,00 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di ml.15,00 cadauno ed una adeguata profondità.

All'interno dei centri abitati, come sopra delimitati, e nei comuni montani, potranno essere realizzati impianti con erogazione di gasolio per sole autovetture purché gli stessi abbiano un fronte di almeno ml. 25, dei quali di ml. 10,00 di aiuola spartitraffico centrale e ml. 7,50 per ciascun accesso, ed una adeguata profondità.

E' consentito anche potenziare gli impianti di distributori di carburanti esistenti con l'installazione di una colonnina a singola o doppia erogazione di gasolio per sole autovetture, in aggiunta od in sostituzione di altro erogatore esistente, purchè ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitati o in zone montane e aventi un fronte di almeno ml. 25 .

Gli impianti di cui al secondo e terzo comma dovranno risultare conformi alle specifiche relative norme previste dal presente Regolamento .

Gli accessi all'impianto, ai fini dell'utilizzazione della pompa diesel, dovranno essere obbligatoriamente segnalati al fine di preavvisare, in tempo utile, i veicoli per i quali vige il divieto di immissione all'impianto stesso (*autocarri, autotreni, autoartico-lati, autosnodati, autobus e simili*).

I relativi segnali da utilizzare per l'indicazione del divieto di accesso all'impianto, dovranno essere realizzati a norma delle vigenti disposizioni in materia di segnaletica, dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Il cartello del "DIVIETO D'ACCESSO" dovrà essere installato in corrispondenza degli accessi all'impianto stesso, mentre il cartello di "PREAVVISO" dovrà essere installato su ambedue i lati della carreggiata (*uno per ciascuna direzione di marcia*) ad una distanza utile dagli accessi all'impianto, da concordare in loco con i responsabili tecnici di zona della Provincia.

E' fatto divieto di potenziare con distributori di gasolio gli impianti che consentono il rifornimento di carburante ai veicoli direttamente sulla carreggiata di marcia.

ART. 54 - STAZIONI DI SERVIZIO

Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti con gasolio di cui al precedente articolo 53 ma integrati, al di là della fascia inibita alle edificazioni, come da vigenti disposizioni previste nel D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, da locali adibiti ad officina, stazione di lavaggio, bar, ristoranti, motels e comunque ad attività connesse con l'esercizio della stazione di rifornimento carburanti.

ART. 55 – STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI ENTRO I CENTRI ABITATI

All'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, non potrà essere consentita l'istituzione di un impianto di distribuzione di carburanti gassosi, mentre sono consentiti impianti con carburanti liquidi purchè siano rispettate le norme dei precedenti articoli 52 e 53.

Le distanze previste all'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c), sempre del presente regolamento, possono essere ridotte a un minimo di ml. 15,00.

Del succitato comma 1 dell'articolo 51, resta applicabile la disposizione di cui alla lettera d), riguardo alla pendenza della strada.

Il triangolo di visibilità da garantire in corrispondenza degli accessi, di cui all'articolo 51, comma 2, è ridotto ad un triangolo con rispettivi cateti di mt. 15 e mt. 3.

Restano applicabili tutte le altre disposizioni di cui ai rimanenti commi del precedente articolo 51.

Ovviamente dovrà tenersi conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando accuratamente il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.

ART. 56 – CONCESSIONI PER ACCESSI A STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI

L'autorizzazione per l'apertura di accessi afferenti ad impianti distributori carburanti sarà rilasciata dalla Provincia dopo l'autorizzazione del Sindaco del Comune interessato alla realizzazione dell'impianto, e comunque, dopo che lo stesso avrà attuato tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo 11 febbraio 1998, n° 32 e a quelli previsti nella relativa circolare n° 218445 del 04 agosto 1998 emessa dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato .

ART. 57 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono tassate mediante applicazione delle relative tariffe riportate nelle Tabelle B3 e B4 allegate al presente Regolamento .

Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, le opere e gli impianti di cui al comma precedente, l'onere relativo allo spostamento delle stesse è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni .

ART. 58 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Il canone per l'occupazione a carattere permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 57, è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante applicazione delle relative tariffe di cui alla Tabella B3 .

Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie o cunicoli sotterranei per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo *à tantum*, a parziale copertura delle spese sostenute per la costruzione delle opere sopracitate, che, comunque, non può superare complessivamente il 50 % delle spese medesime .

Il canone per l'occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 57, è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante applicazione delle relative tariffe di cui alla Tabella B4.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo provinciale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 % (*venti per cento*) dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria di cui alla lettera f) dell'art. 63 del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n° 446, così come modificato dall'art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n° 488, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale .

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla Provincia non può essere inferiore ad € 516,46 (*Cinquecentosedici/46*). La medesima somma è dovuta per le occupazioni permanenti di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi .

Le tariffe di cui alla lettera f) dell'art. 63 del sopracitato D.Lgs. n° 446/97 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento al decimo di euro superiore.

Il numero complessivo delle utenze, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia recante, quale causale, l'indicazione "Canone annuo per allacci di utenza ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. N° 446/97 e succ. modifiche ed integrazioni .

ART. 58 BIS - OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone non ricognitorio si applica ai soggetti di cui all'art. 43 del presente Regolamento.

Le occupazioni sono soggette, oltre che al pagamento del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo le tariffe stabilite dal presente Regolamento e riportate nell'allegato "B5":

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio viene determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari o in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale, se uguale o superiore a mezzo metro lineare o quadrato.

➤ Occupazioni permanenti relative a impianti di pubblici servizi:

- Reti di pubblici servizi costituiti da condutture idriche e fognanti, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti, sia sotterranee che aeree, o qualsiasi altro impianto posto su suolo pubblico.
- Tombini, pozzetti, camerette di ispezione, botole, griglie, intercapedini, cabine elettriche e/o telefoniche, sostegni e pali in cls., legno e/o metallo, e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.
- Occupazioni di suolo pubblico con sostegni e pali in cls., legno e/o metallo.

➤ Occupazioni permanenti relative all'esercizio di attività di impresa:

- Occupazioni di aree pubbliche, anche parziali, per l'installazione di stazioni radio Base per telefonia mobile e similari;

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui al presente articolo.

Il pagamento del canone non ricognitorio, da calcolarsi in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione, dovrà essere effettuato, come indicato all'art. 61, comma 5, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, da accertarsi in contraddittorio con il personale tecnico della Provincia.

I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non si calcolano.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. **Dal canone vanno scomputati i versamenti dovuti ai sensi dell'art. 58.**

Le somme o le maggiori somme eventualmente versate e non dovute, potranno essere richieste, con apposita istanza rivolta alla Provincia, nel termine di 1 (un) anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applicano le disposizioni regolamentari di cui all'art. 62 del presente Regolamento.

Per le occupazioni abusive si applicano le disposizioni regolamentari di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

ART. 59 – IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone viene determinato applicando la relativa tariffa unitaria di cui alla Tabella C1, alla effettiva larghezza dell'accesso carrabile all'impianto, misurata sul fronte strada .

Nel determinare la misura della larghezza dell'accesso carrabile, non si terrà conto dei raccordi laterali, ciascuno con raggio di curvatura, comunque, non superiore a metri 1,00 (*uno*) .

I canoni relativi agli accessi a servizio di distributori carburanti siti nei territori dei Comuni classificati interamente montani, ovvero, parzialmente montani e svantaggiati, come elencati nelle Tabelle F e G allegate al presente Regolamento, sono determinati mediante applicazione delle relative tariffe di cui all'allegata Tabella C1 .

Per gli impianti distributori carburanti da realizzare lungo strade ove, ai sensi della vigente normativa in materia, per motivi attinenti alla sicurezza della viabilità, l'accesso agli impianti stessi è condizionata alla costruzione di opportune corsie di accelerazione e decelerazione, all'occupazione permanente del suolo provinciale, comunque utilizzato, sia per la realizzazione delle precitate corsie (*con esclusione delle aree impegnate per gli accessi*), che per il piazzale dell'impianto, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportate nella Tabella B2.

Per le modalità tecniche relative alla costruzione delle corsie sopra citate, si fa espresso riferimento alla Circolare n° 5/88 emanata dalla Direzione Centrale Tecnica dell'ANAS in data 25 gennaio 1988 .

ART. 60 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Gli accessi carrabili a servizio dei soli fondi agricoli, di superficie non inferiore a mq. 2.000, purché il proprietario risulti titolare del relativo atto autorizzativo nonché coltivatore diretto in attività, regolarmente iscritto all'INPS, o coltivatore diretto in pensione.
I precitati requisiti, devono essere documentati con apposita certificazione rilasciata dagli Organi competenti.
Gli accessi a servizio delle abitazioni dei richiamati soggetti, anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici non sono esenti dal pagamento del canone COSAP.
L'esenzione, da richiedersi comunque previa presentazione di regolare istanza, viene concessa solo a seguito della verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui sopra e non produce effetti retroattivi;

- c) Abrogato;
- d) Gli accessi carrabili del tipo “a raso” posti a filo con la sede stradale, il cui utilizzo non comporta alcuna occupazione di suolo pubblico antistante (*banchine, zanelle, cunette, marciapiedi, ecc.*), nel senso che gli stessi consentono l’accesso diretto dalla sede stradale alla proprietà privata, e viceversa, senza interessare alcuna fascia intermedia di proprietà pubblica.
- e) Gli accessi pedonali di larghezza inferiore a ml. 1,30, portoni, e porte d’ingresso di negozi;
- f) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti titolari della relativa concessione stradale o a familiari conviventi, con handicap di gravità tale da aver determinato un grado di invalidità pari al 100 % (*cento per cento*);
- g) Abrogato;
- h) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i segnali contenenti indicazioni di interesse per la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità, e le aste delle bandiere;
- i) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- k) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- l) Abrogato;
- m) L’occupazione permanente o temporanea del sottosuolo e soprassuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani;
- n) La concessione di aree per impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o ad enti di formazione e promozione sportiva nonché a partiti e associazioni politiche;
- o) Le occupazioni con tende da sole retrattili e simili.

ART. 61 - VERSAMENTO DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’articolo 43 devono versare alla Provincia, nei modi e termini indicati dal successivo commi 4 e 5, il canone di occupazione ed altri diritti, entro trenta giorni dalla data di richiesta del versamento.

I provvedimenti autorizzativi vengono rilasciati all’utente dal Servizio citato, solo dopo aver controllato e verificato che i versamenti richiesti sono stati regolarmente accreditati alla Provincia;

Detti provvedimenti, una volta effettuata la verifica indicata al punto 2, vengono trasmessi all’utente, all’Agente Coordinatore e al Dirigente del Settore Tecnico, il quale, a sua volta, provvederà a consegnarli ai Responsabili tecnici dei distretti stradali;

Il versamento del canone per gli anni successivi a quello del rilascio del provvedimento autorizzativo, deve essere effettuato entro il 31 marzo del relativo anno di riferimento, nei termini e modi indicati dal successivo comma ;

In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, la somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Abrogato;
- b) Versamento a mezzo di conto corrente postale n° 14666663, intestato all'Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti, ovvero, in caso di affidamento a Società Concessionaria incaricata alla riscossione, a mezzo di conto corrente postale appositamente dedicato.
- c) Versamento a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente con codice IBAN: IT 84 Y 06050 15598 T 20990092014, intestato all'Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti.

Per le occupazioni temporanee, il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, con le modalità di cui al comma precedente.

Il canone, se d'importo superiore a €280,00 (*duecentottanta*), può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse: qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

ART. 62 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

- 1) La Provincia controlla le autorizzazioni e le concessioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al concessionario, nei sei mesi successivi alla data di emissione dei provvedimenti o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal competente Servizio e accettata dal Concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'articolo 61, comma 5, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
- 2) La Provincia emette avviso di pagamento in rettifica per i versamenti insufficienti ovvero avviso di pagamento d'Ufficio nei casi di omesso versamento. Gli avvisi sono motivati e contengono l'indicazione del canone, degli interessi legali e della sanzione amministrativa e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Alla individuazione delle occupazioni, si provvede mediante verbale di contestazione emesso dal responsabile del provvedimento o da persone esterne incaricate appositamente.
- 3) Gli avvisi di pagamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Le spese di notifica sono addebitate a spese dell'utente.
- 4) Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di pagamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

- 5) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia, ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30, 31, 32 del D.Lgs. n° 267/2000, concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
- 6) La Giunta Provinciale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
- 7) I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con Deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
- 8) Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della L. n. 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"
- 9) La riscossione coattiva del canone si effettua ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446;
- 10) Gli Utenti possono richiedere, con apposita domanda alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, l'Ufficio della Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione.

ART. 63 – SANZIONI

- 1) Nel caso di occupazione abusiva, o qualora il concessionario abbia posto in essere l'occupazione autorizzata senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio, vengono applicate le sanzioni previste, nella fattispecie, dal vigente Codice della Strada .
- 2) La violazione relativa all'occupazione abusiva non sanabile, di cui al comma precedente, comporta, tra l'altro, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse, a proprie spese .
- 3) Per l'omesso o insufficiente versamento del canone si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% delle somme dovute e non versate, o versate in ritardo rispetto alla data di scadenza stabilita dall'art. 61, comma 4, del Regolamento.
La sanzione è ridotta ad un terzo, cioè al 10%, se il contribuente versa quanto dovuto entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di sollecito del pagamento.
- 4) In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza della autorizzazione o concessione, si applicano le sanzioni previste al comma 1, ridotte del 50%.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.
- 6) Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita "domanda di adesione", le occupazioni di fatto, versando l'importo del canone con le modalità di cui all'articolo 61, non si fa luogo alla applicazione di alcuna sanzione di cui al comma 3.

ART. 64 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Settore competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Al funzionario di cui al comma precedente sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il responsabile del procedimento, ha l'obbligo di sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi di pagamento, i provvedimenti relativi ai ruoli coattivi, dispone i rimborsi e sottoscrive tutti gli atti inerenti il servizio.

È fatta salva la competenza della Direzione Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone, ad esclusione delle pratiche inoltrate con la SCIA, l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Il personale Tecnico nonché gli Agenti Coordinatori di zona del Settore Viabilità – appositamente individuati con atto dirigenziale – vigilano sull'applicazione del presente Regolamento e provvedono all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art.12, co. 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.

TITOLO III
MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65 PUBBLICITÀ SULLE STRADE

- 1) Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- 2) Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
- 3) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
- 4) Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione, viene autorizzata dall'Ente Ferrovie Dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

ART. 66 – DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2) Si definisce “preinsegna” la scritta in carattere alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

- 3) Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce, in modo puntiforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 4) Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 5) Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 6) Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 7) Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- 8) Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 9) Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
- 10) Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi alla sicurezza stradale.

ART. 67 – DIMENSIONI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 67 e definiti nell’articolo 68, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
- 2) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previsti dai regolamenti comunali.
- 3) Le preinsegne hanno forma rettangolari e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.

**ART. 68 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

- 1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3) Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti, la cui realizzazione e posa in opera, è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da questi previsti devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.
- 4) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- 5) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
- 6) I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 74 comma 8 del codice della strada, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 69 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

- 1) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a centocinquanta candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
- 2) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.
- 3) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 70 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

- 1) Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
- 2) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 metri dal limite della carreggiata;
 - b) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione;
 - d) 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 metri dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
 - h) 250 metri prima delle intersezioni;
 - i) 100 metri dopo le intersezioni;
 - j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata., costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 3) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- 4) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice:

- a) 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 mt., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 mt. dagli imbocchi delle gallerie.

I Comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione, del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 5) Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento Comunale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 73 comma primo.
- 6) Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale. Entro i centri abitati, il Regolamento Comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
- 7) Fuori dai centri abitati, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
- 8) Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai Regolamenti Comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'Art. 23, comma 1 del Codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai Regolamenti Comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico – architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'Art. 23, comma 1 del Codice.
- 9) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi, non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

- 10) L'esposizione di striscioni, è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a metri 50 e a m. 12,5.
- 11) Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
- 12) E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
- 13) Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m., è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne, possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 % dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 mt.
- 14) Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'Art. 2 comma 8 del Nuovo Codice della strada.
- 15) La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'Art.23 comma 3 del Nuovo Codice della strada è subordinata, oltre che all'attuazione di cui all'Art. 23, comma 4, del Codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

ART. 71 – UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

- 1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva non superi il 8 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
- 2) Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi, per l'utenza della strada entro il limite di due metri quadrati per ogni servizio prestato.
- 3) In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'Art. 2 comma 8 del Nuovo Codice della strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

ART. 72 – AUTORIZZAZIONI

- 1) Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda sullo stampato predisposto dall'Ente, presso l'Ufficio Servizio Gestione delle Entrate Tributarie Servizi Fiscali – Concessioni Stradali dell'Ente.

- 2) Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'Ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 04. Gennaio 1968, n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto dal capocantoniere o del personale preposto in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'Ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- 3) L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle quattro copie della planimetria riportando sulle stesse gli estremi di ricevimento.
- 4) L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
- 5) L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo su richiesta dell'intestatario dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 6) Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'Art. 405 che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun Ente competente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione o concessione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente proprietario della strada, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione o concessione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

ART. 73 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di :
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente proprietario della strada competente al rilascio.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 78, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 74 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

- 1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con carattere incisi i seguenti dati:
 - a) L'Ente rilasciante;
 - b) Soggetto titolare;
 - c) Numero dell'autorizzazione;
 - d) Progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) Data di inizio e data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

- 2) La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qual volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART. 75 – VIGILANZA

- 1) L'Amministrazione provinciale vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La stessa Provincia vigila, anche, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, oltreché sul termine di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Amministrazione provinciale, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3) La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12 comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Amministrazione provinciale per i provvedimenti di competenza.
- 4) Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario delle strade, per i provvedimenti di competenza.
- 5) Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione se non rispondenti al disposto dell'articolo 73, comma 1, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza, si procede d'ufficio.
- 6) Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza, si procede d'ufficio.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE SULL'INSTALLAZIONE IN AREE PROVINCIALI DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 76 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

Sono soggette al pagamento del canone le installazioni di impianti pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone, le installazioni di impianti pubblicitari lungo tratti di strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia .

ART. 77 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del vigente Codice della Strada*) e successive modifiche ed integrazioni .

ART. 78 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è commisurato alla superficie espositiva per la relativa tariffa unitaria di cui alla Tabella D1 .

Per le installazioni temporanee la suddetta tariffa è ridotta al 10 % (*dieci per cento*) per ogni mese o frazione (*Tabella D2*).

Per le installazioni nelle aree di pertinenza di strade appartenenti alla 2^a categoria, indicate nell'articolo 47, la tariffa è ridotta al 50 % (*cinquanta per cento*) .

Per le installazioni luminose o illuminanti la tariffa è raddoppiata.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate .

Le tariffe sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (*media nazionale*) verificatasi nei due anni precedenti .

ART. 79 – VERSAMENTO

Il versamento del Canone v'è effettuato nei termini e con le modalità previste nel precedente articolo 61 .

ART. 80 – CANONE ANNUALE

Il canone che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio della concessione, viene determinato sulla base delle tariffe di cui alle Tabelle D1 e D2 allegate.

ART. 81 – ESCLUSIONI

Sono escluse dall'applicazione del canone le installazioni di impianti necessari a fornire informazioni di pubblica utilità.

Sono escluse, altresì, dall'applicazione del canone, le insegne di esercizio, collocate, entro i centri abitati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati o recinzioni esistenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ART. 82 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di autorizzazioni, concessioni e convenzioni emanate da questa Amministrazione Provinciale.

ART. 83 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa del Codice della Strada, del Decreto Legislativo del 30. Aprile 1992, n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 n. 495 e sue successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 63 del Decreto Legislativo del 15.12.1997, n. 446.

I titolari di autorizzazioni o concessioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dall'Ente proprietario della strada.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 84 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni concernenti le occupazioni permanenti realizzate con cavi, impianti, condotte, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui al Titolo II, si applicano dal 1° gennaio del duemila.

Per il solo anno 1999, in fase di prima applicazione, il canone di autorizzazione o concessione, di cui al precedente comma, è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 58 del presente regolamento.

Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente al 1999, sono rinnovate a richiesta del concessionario o con il pagamento del canone, salvi i casi di revoca previsti dalle presenti norme regolamentari.

Le insegne di esercizio che non comportano occupazione di suolo pubblico anche se collocate a distanze inferiori a quelle consentite, sempre che siano parallele al senso di marcia dei veicoli, non sono assoggettate al pagamento del canone.

ART. 85 – ALLEGATI

Si approvano come parte integrante al presente regolamento, gli allegati elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M.

ART. 86 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015.

Tabella A
ELENCO STRADE PROVINCIALI

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Ascigno – Capoposto	76	1 [^]	F
Atessa – Valle	114	1 [^]	F
Bomba – Lago	227	1 [^]	F
Bonifica di Mozzagrogna	97	1 [^]	F
Calcare – Dendalo	34	1 [^]	F
Caldari - San Donato	63	1 [^]	F
Canosa – Orsogna	38	1 [^]	F
Canosa - Stazione di Crecchio	42	1 [^]	F
Carpineto Sinello – Atessa	138	1 [^]	F
Carpineto Sinello - Castiglione M.M.	162	1 [^]	F
Casalbordino – Pollutri	148	1 [^]	F
Casino Vezzani	51	1 [^]	F
Casoli – Fara San Martino	95	1 [^]	F
Castelferrato	13	1 [^]	F
Castellana	79	1 [^]	F
Castellarso	99	1 [^]	F
Castiglione M.M. – Casteguidone	198	1 [^]	F
Castiglione M.M. – Crocetta di Colledimezzo	152	1 [^]	F
Celenza – Fondo Valle Trigno	203	1 [^]	F
Cerrani	43	1 [^]	F
Cerreto	33	1 [^]	F
Chieti – Filetto	9	1 [^]	F
Chieti – Roccamontepiano	8	1 [^]	F
Ciavolic	20	1 [^]	F
Cipollaro – Lago Sant’ Angelo	102	1 [^]	F
Circonvallazione di Guardiagrele	67	1 [^]	F
Circonvallazione Villa Caldari	65	1 [^]	F
Colle Lippa	122	1 [^]	F
Colledimezzo – Borrello	155	1 [^]	F
Colli Fara	30	1 [^]	F
Colombo	50	1 [^]	F
Cornice	101	1 [^]	F
Coste di Chieti	59	1 [^]	F
Cotti – Lentesca	84	1 [^]	F
Cristo Re	60	2 [^]	F
Cupello - Montalfano	178	1 [^]	F
Cupello - Scerni	139	1 [^]	F
Di Nisio	19	1 [^]	F
Ex Fondo Valle Trigno	201	1 [^]	F

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Ex S.S. n° 5 Rac – Tiburtina Valeria	209	1^	F
Ex S.S. n° 81	14	1^	F
Ex S.S. n° 81 Dir – Piceno Aprutina	210	1^	C
Ex S.S. n° 84 – Frentana	211	1^	F
Ex S.S. n° 86 – Istonia	212	1^	F
Ex S.S. n° 86 Var – Istonia	213	1^	C
Ex S.S. n° 263 – di Val di Foro e Bocca di Valle	214	1^	F
Ex S.S. n° 363 – di Guardiagrele	215	1^	F
Ex S.S. n° 364 – di Atessa	216	1^	F
Ex S.S. n° 524 – Lanciano – Fossacesia	217	1^	F
Ex S.S. n° 538 – Marrucina	218	1^	F
Ex S.S. n° 539 – di Manoppello	219	1^	F
Ex S.S. n° 558 – Sangritana II	225	1^	F
Ex S.S. n° 614 – della Maielletta	220	1^	F
Ex S.S. n° 649 – di Fondo Valle Alento	221	1^	C
Ex S.S. n° 649 Dir - di Fondo Valle Alento	222	1^	C
Ex S.S. n° 656 – Val Pescara - Chieti	223	1^	C
Ex S.S. n° 656 Dir – Val Pescara - Chieti	224	1^	C
Fattore	98	1^	F
Feltrino	75	1^	F
Feudo di Bucchianico	10	1^	F
Filippone	4	1^	F
Fondo Valle Dendalo	37	1^	F
Fondo Valle Sinello – 1° tratto	154	1^	C - F
Fondo Valle Sinello – 2° tratto	150	1^	F
Fondo Valle Treste	184	1^	C - F
Fontana di Montenerodomo	140	1^	F
Fossacesia – Zamenga	105	1^	F
Gamberane – Stazione di Gamberane	226	1^	F
Giulipoli	169	1^	F
Guado della Putta	158	1^	F
Guado di Coccia	141	1^	F
Iconicella di Bucchianico	11	1^	F
Iurisci	56	1^	F
Iuvanum	137	1^	F
La Pescarese	47	1^	F
Laghetto di Sant' Antonio	172	1^	F
Lama dei Peligni - Palena	125	1^	F
Lido Riccio	58	1^	F
Litoranea Francavilla – Ortona	49	1^	F
Luci	174	1^	F

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Lungomare di Fosacesia	112	1^	F
Madonna della Vittoria	1	1^	F
Mediana	108	1^	F
Miglianico – Montupoli	29	1^	F
Miracoli	149	1^	F
Montalfano	189	1^	F
Monte Marcone	116	1^	F
Monte Pizzuto	205	1^	F
Monte San Giuliano	128	1^	F
Murata	77	1^	F
Orsogna – Lanciano	64	1^	F
Paglieta – Atesa	127	1^	F
Palmoli - Dogliola - S.S. 650	207	1^	F
Palmoli – Fondo Valle Treste	185	1^	F
Palmoli – Fondo Valle Trigno	192	1^	F
Pedemontana	100	1^	F
Peligna	107	1^	F
Pelusi	40	1^	F
Pennadomo – Fondo Valle Sangro	135	1^	F
Perano – Tornareccio	115	1^	F
Perilli	94	2^	F
Piana delle Mele	68	1^	F
Piana Grande	31	1^	F
Piane San Pantaleone	35	1^	F
Pianibbie	85	1^	F
Piano Favaro	103	1^	F
Polercia	182	1^	F
Pollutri – Scerni	144	1^	F
Ponte Foce – Gissi	167	1^	F
Ponte nuovo del Sangro	111	1^	F
Ponte Treste – Rio Torto	186	1^	F
Punta Penna	170	1^	F
Quadri – Stazione di Palena	164	1^	F
Quarticelli	123	1^	F
Quercia Nera	146	1^	F
Raimondi	168	1^	F
Reginaldo	25	1^	F
Ripa Teatina – Francavilla	23	1^	F
Ripa Teatina – Tollo	16	1^	F
Ripa Teatina – Villamagna	12	1^	F
Ripari di Giobbe	66	1^	F

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Roccascalegna – Fondo Valle Sangro	129	1^	F
Rosello – Guado di Liscia	180	1^	F
Sant' Amato	72	1^	F
Sant' Amico	124	1^	F
Sant' Apollinare – Guastameroli	74	1^	F
San Lorenzo	157	1^	F
San Tommaso	126	1^	F
Sambuceto di Bomba	142	2^	F
San Domenico – Sant'Eusagnio	71	1^	F
San Giacomo	91	1^	F
San Giovanni in Venere	106	1^	F
San Romano	52	1^	F
San Salvatore	5	1^	F
San Salvo – Autostrada A/14	197	1^	F
San Salvo – Ponte Trigno	199	1^	F
San Vito – Fossacesia	81	1^	F
San Vito – Lanciano	82	1^	F
San Vito – Villa San Leonardo	70	1^	F
Sangritana	119	1^	F
Santa Liberata – Tamarete	62	1^	F
Santa Lucia	22	1^	F
Santo Stefano	18	1^	F
Sbraccia	21	1^	F
Scorciosa	90	1^	F
Scuola Agraria di Scerni	151	1^	F
Selva di Altino - Piane D' Archi	113	1^	F
Serre	88	1^	F
Stazione di Caldari - Lanciano	61	1^	F
Stazione di Casoli	104	1^	F
Sterparo	87	1^	F
Templi Italici	206	1^	F
Tollo – Arielli	39	1^	F
Tollo – Filetto	32	1^	F
Tollo – Stazione	41	1^	F
Tollo – Villa San Leonardo	44	1^	F
Torino di Sangro – Casalbordino	130	1^	F
Torre Ciarrapico	27	1^	F
Torrebruna – Fondo Valle Trigno	202	1^	F
Torrecchia – Torremontanara	15	1^	F
Torricella – Altino	110	1^	F
Torricella – Fallo	132	1^	F

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Torricella – Villa S. Maria	133	1^	F
Trastulli - Valle Padula	73	1^	F
Traversa di Archi	120	1^	F
Traversa di Casalanguida	153	1^	F
Traversa di Celenza	204	1^	F
Traversa di Civitaluparella	161	1^	F
Traversa di Civitella M.R.	109	1^	F
Traversa di Colledimacine	136	1^	F
Traversa di Fresagrandinaria	191	1^	F
Traversa di Furci	176	1^	F
Traversa di Gissi	165	1^	F
Traversa di Giuliano Teatino	36	1^	F
Traversa di Guilmi	163	1^	F
Traversa di Lentella	188	1^	F
Traversa di Liscia	183	1^	F
Traversa di Montazzoli	173	1^	F
Traversa di Montelapiano	156	1^	F
Traversa di Paglieta	117	1^	F
Traversa di Palmoli	190	1^	F
Traversa di Pennapedimonte	78	2^	F
Traversa di Pretoro	53	2^	F
Traversa di Rapino	54	2^	F
Traversa di Rocca San Giovanni	93	1^	F
Traversa di Roccaspinalveti	179	1^	F
Traversa di San Buono	175	1^	F
Traversa di San Giovanni Teatino	7	1^	F
Traversa di San Martino sulla Marrucina	46	1^	F
Traversa di Torino di Sangro	121	1^	F
Traversa di Treglio	80	1^	F
Traversa di Tuffillo	195	1^	F
Traversa di Vacri	24	1^	F
Traversa di Villa Rogatti	69	1^	F
Traversa di Villalfonsina	131	1^	F
Tricalle – Francavilla	2	1^	F
Tricalle – San Martino	3	1^	F
Trignina	187	1^	F
Vacri – Filetto	26	1^	F
Vacri – Semivicoli	28	1^	F
Valle del Sole	166	1^	F
Vallelunga	17	1^	F
Vallevò	96	1^	F

STRADE	COD.	CAT.	CLASSIF.
Variante di Atessa - Valle	228	1^	C
Variante di Palena	143	1^	F
Variante di Villa Elce	92	1^	F
Variante di Villa Santa Maria	159	2^	F
Variante per Tuffillo	196	1^	F
Vasto – San Salvo	181	1^	F
Verì	83	1^	F
Via Andrea Bafile	48	1^	F
Vignola	171	1^	F
Villa Elce – Sant’Onofrio	89	1^	F
Villa San Nicola	55	1^	F
Villa Santa Maria – Montebello	147	1^	F
Villa Stanazzo	86	1^	F
Villa Tucci	45	1^	F
Zamenga - Paglieta	118	1^	F

Tabella B 1				
OCCUPAZIONI TEMPORANEE				
Canone giornaliero dovuto per ogni metro quadrato/lineare (o frazione) di occupazione				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazione temporanea di suolo provinciale fino a giorni 30	Mq.	€ 0,82	€ 0,41
2	Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 30 a giorni 180	Mq.	€ 0,62	€ 0,31
3	Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 180 a giorni 365	Mq.	€ 0,36	€ 0,18
4	Occupazione temporanea di suolo provinciale per fiere, festeggiamenti e mercati	Mq.	€ 1,06	€ 0,53
5	Occupazione temporanea di suolo nelle scuole con chioschi per la vendita di panini e bevande	Mq.	€ 0,94	€ 0,47
6	Occupazione temporanea di suolo provinciale per accessi ad uso cantiere	Ml.	€ 0,46	€ 0,23

Tabella B 2				
OCCUPAZIONI PERMANENTI				
Canone annuo dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di occupazione				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazione permanente di suolo provinciale	Mq.	€ 17,64	€ 8,82

NOTA: Le superfici eccedenti i mq. 100, fino a mq. 500, saranno calcolate in ragione del 50 %; quelle eccedenti i mq. 500, fino a mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 25 %; quelle eccedenti i mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 10 %.

Tabella B 3				
OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO				
Canone annuo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc.	Ml.	€ 0,94	€ 0,47
2	Occupazione permanente di soprassuolo provinciale con seggiovie, funivie, ecc.	Ml.	€ 0,46	€ 0,23

Tabella B 4				
OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO				
Canone giornaliero dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc.	Ml.	€ 0,12	€ 0,06

Tabella B 5				
OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO				
- CANONI NON RICOGNITORI -				
OCCUPAZIONI PERMANENTI RELATIVE A IMPIANTI DI PUBBLICI SERVIZI				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazioni di suolo pubblico per realizzazione di pubblici servizi costituiti da condutture idriche e fognanti, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti, sia sotterranee che aeree, o qualsiasi altro impianto posto su suolo pubblico.	Ml.	€ 1,20	€ 0,60
2	Occupazioni di suolo pubblico con tombini, pozzetti, camerette di ispezione, botole, griglie, intercapedini, cabine elettriche e/o telefoniche e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.	Mq.	€ 12,00	€ 6,00
3	Occupazioni di suolo pubblico con sostegni e pali in cls., legno e/o metallo.	Cad.	€ 20,00	€ 10,00
OCCUPAZIONI PERMANENTI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA				
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Occupazioni di aree pubbliche, anche parziali, per l'installazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile e simili :			
2.1	> fino a 30 mq	Canone fisso	€ 8.000,00	€ 4.000,00
2.2	> da 31 mq. a 60 mq.	Canone fisso	€ 16.000,00	€ 8.000,00
2.3	> oltre 60 mq.	Canone fisso	€ 24.000,00	€ 12.000,00

**Tabella C 1
ACCESSI**

Canone annuo dovuto per ogni metro "lineare" (o frazione) di occupazione

N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Accessi al servizio di <u>fondi agricoli</u>	MI.	€ 7,06	€ 3,53
2	Accessi al servizio di <u>fabbricati ad uso residenziale</u> (sia di tipo civile che rurale)	MI.	€ 14,12	€ 7,06
3	Accessi al servizio di <u>fabbricati</u> di tipo commerciale, artigianale o industriale	MI.	€ 25,88	€ 12,94
4	Accessi al servizio di impianti <u>distributori carburanti</u> (vedi Nota)	MI.	€ 35,30	€ 17,65
5	Accessi al servizio di <u>fondi agricoli</u> ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>parzialmente montani e svantaggiati</u>	MI.	€ 4,70	€ 2,35
6	Accessi al servizio di <u>fondi agricoli</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>montani</u>	MI.	€ 3,54	€ 1,77
7	Accessi al servizio di <u>fabbricati ad uso residenziale</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>parzialmente montani e svantaggiati</u>	MI.	€ 7,06	€ 3,53
8	Accessi al servizio di <u>fabbricati ad uso residenziale</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>montani</u>	MI.	€ 4,70	€ 2,35
9	Accessi al servizio di <u>fabbricati</u> di tipo <u>commerciale, artigianale o industriale</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>parzialmente montani e svantaggiati</u>	MI.	€ 18,82	€ 9,41
10	Accessi al servizio di <u>fabbricati</u> di tipo <u>commerciale, artigianale o industriale</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>montani</u>	MI.	€ 14,12	€ 7,06
11	Accessi al servizio di impianti <u>distributori carburanti</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>parzialmente montani e svantaggiati</u> (vedi Nota)	MI.	€ 28,24	€ 14,12
12	Accessi al servizio di impianti <u>distributori carburanti</u> , ricadenti in <u>comuni</u> classificati <u>montani</u> (vedi Nota)	MI.	€ 21,18	€ 10,59

NOTA: Alle occupazioni di suolo provinciale necessari per la realizzazione di eventuali corsie di accelerazione e decelerazione, afferenti gli accessi carrabili al servizio di impianti distributori carburanti, nonché alle occupazioni per la realizzazione del piazzale, sede degli impianti stessi, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportati nella tabella B 2 .

Tabella D 1				
IMPIANTI PUBBLICITARI				
Canone annuo dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva				
N°	TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Cartello	Mq.	€ 29,42	€ 14,71
2	Cartello luminoso	Mq.	€ 58,84	€ 29,42
3	Insegna	Mq.	€ 23,54	€ 11,77
4	Insegna luminosa	Mq.	€ 47,08	€ 23,54
5	Striscione, Locandina, Stendardo	Mq.	€ 17,64	€ 8,82
6	Striscione, Locandina, Stendardo illuminati	Mq.	€ 35,30	€ 17,65
7	Freccia di indicazione	Mq.	€ 70,62	€ 35,31
NOTA: Per l'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate .				

Tabella D 2				
IMPIANTI PUBBLICITARI				
Canone mensile dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva				
N°	TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO	U.M.	TARIFFA S.P. 1^ CAT.	TARIFFA S.P. 2^ CAT.
1	Cartello	Mq.	€ 2,94	€ 1,47
2	Cartello luminoso	Mq.	€ 5,88	€ 2,94
3	Insegna	Mq.	€ 2,36	€ 1,18
4	Insegna luminosa	Mq.	€ 4,70	€ 2,35
5	Striscione, Locandina, Stendardo	Mq.	€ 1,76	€ 0,88
6	Striscione, Locandina, Stendardo illuminati	Mq.	€ 3,54	€ 1,77
7	Freccia di indicazione	Mq.	€ 7,06	€ 3,53
NOTA: Per l'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate .				

Tabella E			
DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSABILI			
Importo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione di sottosuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc.			
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	TARIFFA
1	Occupazione su carreggiata stradale in senso trasversale	Ml.	€ 94,00
2	Occupazione su carreggiata stradale in senso longitudinale	Ml.	€ 65,00
3	Occupazione su fascia di pertinenza stradale	Ml.	€ 41,00

Tabella F			
ELENCO DEI COMUNI MONTANI			
1	BORRELLO	20	MONTENERODOMO
2	CARUNCHIO	21	PALENA
3	CASTELGUIDONE	22	PALOMBARO
4	CASTIGLION MESSER MARINO	23	PENNADOMO
5	CIVITALUPARELLA	24	PENNAPIEDIMONTE
6	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	25	PIETRAFERRAZZANA
7	COLLEDIMACINE	26	PIZZOFERRATO
8	COLLEDIMEZZO	27	PRETORO
9	FALLO	28	QUADRI
10	FARA SAN MARTINO	29	RAPINO
11	FRAINE	30	ROCCASPINALVETI
12	GAMBERALE	31	ROIO DEL SANGRO
13	GUILMI	32	ROSELLO
14	LAMA DEI PELIGNI	33	SCHIAVI D' ABRUZZO
15	LETTOPALENA	34	TARANTA PELIGNA
16	MONTAZZOLI	35	TORREBRUNA
17	MONTEBELLO SUL SANGRO	36	TORRICELLA PELIGNA
18	MONTEFERRANTE	37	VILLA SANTA MARIA
19	MONTELAPIANO	38	-----

Tabella G
ELENCO DEI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI E SVANTAGGIATI

1	ARCHI	10	LENTELLA
2	BOMBA	11	LISCIA
3	CARPINETO SINELLO	12	PALMOLI
4	CELENZA SUL TRIGNO	13	ROCCAMONTEPIANO
5	DOGLIOLA	14	ROCCASCALEGNA
6	FRESAGRANDINARIA	15	SAN BUONO
7	GESSOPALENA	16	SAN GIOVANNI LIPIONI
8	GISSI	17	TORNARECCIO
9	GUARDIAGRELE	18	TUFILLO